

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 52/CDN** **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Luca Giraldi, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(276) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl) E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl - (nota N°. 4276/492pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).**

**(277) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl) E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl - (nota N°. 4270/457pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).**

Con distinti provvedimenti del 4.1.2011, NN°. 4276/492pf10-11/SP/blp e 4270/457pf10-11/SP/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare il Signor Andrea Failli, nella qualità in rubrica, e la Società AC Sangiovese 1927 Srl, per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Failli della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, per entrambi i Deferimenti a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Rappresentante Legale relativamente.

Alla riunione odierna, questa Commissione, preliminarmente, vista l'istanza di riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, presentata dalla Procura Federale, ritiene di dovervi provvedere;

visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 5 (cinque) per il Sig. Failli e punti 2 (due) in classifica generale da

scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società AC Sangiovese 1927 Srl; nessuno è comparso per le parti deferite; osserva quanto segue.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Failli risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto allo stesso imposto.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Failli Andrea, l'inibizione di mesi 5 (cinque);
- alla Società AC Sangiovese 1927 Srl, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(271) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota N°. 4227/445pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 3.1.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Roberto Benigni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, Massimo Collina, consulente amministrativo e Legale Rappresentante, Silvia Benigni, consulente amministrativo e Legale Rappresentante della medesima Società, nonché la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere: i dirigenti 1) della violazione prevista dall'art. 85 lettera B) paragrafo VII) NOIF in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, e all'art. 90, comma 2, NOIF per non aver attestato agli Organi Federali competenti, entro il termine del 15.11.10, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si lamenta l'iniquità della norma contestata che ha effetti troppo penalizzanti per i dirigenti e le Società inosservanti; evidenzia, inoltre, che i Signori Roberto Benigni e Massimo Collina, già inibiti, non avrebbero dovuto essere oggetto del presente deferimento in quanto, evidentemente, privati di responsabilità societarie a seguito degli effetti delle precedenti sanzioni loro comminate, e la Sig.ra Silvia Benigni, in quanto titolare di limitate deleghe ed estranea alla compagine societaria, non sarebbe stata invece assoggettabile alla normativa federale, così come il Collina, semplice delegato e commercialista.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Roberto Benigni: 3 (tre) mesi di inibizione;
- per il Sig. Massimo Collina: 3 (tre) mesi di inibizione;
- per la Sig.ra Silvia Benigni: 3 (tre) mesi di inibizione;
- per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa: 1 (uno) punto di penalizzazione.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, evidenziando la necessità di una giustizia sostanziale, che comporti al massimo un'ammenda, dato che l'inadempimento sarebbe avvenuto solo per cause di forza maggiore legate alla generale grave crisi economica, si è riportato alle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va nel suo complesso accolto.

Risulta infatti - dalle certificazioni Covisoc - che la Società Ascoli Calcio 1898 Spa e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo trasmesso, entro il termine del 15.11.10, la dovuta dichiarazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e, anzi, di aver inviato alla Covisoc comunicazione di segno opposto, avendo cioè dichiarato di non avere effettuato detti pagamenti obbligatori.

A nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i pagamenti non sarebbero avvenuti a causa della generale crisi economica.

Priva di pregio è, invece, l'eccezione di non assoggettabilità al giudizio della Commissione Disciplinare dei Signori Collina e Silvia Benigni per il fatto di non essere tesserati in quanto, in realtà, facenti parte integrante della Società essendo a pieno titolo inseriti nel foglio censimento dell'Ascoli con rappresentanza legale.

Bisogna rilevare inoltre che la comunicazione, datata 15.11.10, con la quale l'Ascoli invia dichiarazione alla Covisoc di non aver adempiuto ai propri obblighi contributivi è firmata, benché inibito, proprio dal Sig. Roberto Benigni.

Ciò in evidente contrasto con quanto sostenuto dalla difesa sul punto.

Diverso per quanto riguarda gli altri due deferiti: il Collina, soggetto inibito, non è dimostrato abbia rivestito parte attiva circa l'oggetto dell'odierno deferimento e, anzi, come detto, la citata dichiarazione del 15.11.10 di mancato adempimento economico, è firmata dal solo Roberto Benigni. Ciò esclude la responsabilità, appunto, sia del Collina che della Sig.ra Silvia Benigni che, sia pure titolare di ampia delega conferitale dal padre, Amministratore Unico, anche nei rapporti con gli Organi federali, nel caso di specie non risulta averla esercitata.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità del solo deferito Sig. Roberto Benigni, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Roberto Benigni la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due), assolve dagli addebiti loro ascritti i Signori Massimo Collina e Silvia Benigni, commina alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza in corso di svolgimento.

**(272) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO DEODATI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa), E DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 4264/450pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 3.1.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Angelo Deodati, Presidente e Legale Rappresentante della Società Ternana Calcio Spa, nonché la Società Ternana Calcio Spa per rispondere: il Sig. Deodati della violazione di cui all'art. 85, lettera C, paragrafo V NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, e all'art. 90, c. 2, NOIF per non aver attestato agli Organi Federali, entro il termine del 15.11.10, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per i mesi luglio, agosto e settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1 CGS.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si evidenzia come la Società abbia in effetti tempestivamente dichiarato di aver effettuato i previsti pagamenti ad eccezione delle ritenute Irpef, versate solo successivamente. Si ritiene pertanto, anche per il comportamento collaborativo della Società umbra, che la pena applicabile possa essere la sola ammenda.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Angelo Deodati: 3 (tre) mesi di inibizione;
- per la Società Ternana Calcio Spa: 1 (uno) punto di penalizzazione.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, nonché il Sig. Deodati, di persona, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

**I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va nel suo complesso accolto.

Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni Covisoc e dalla documentazione in atti - che la Società Ternana Calcio Spa e, per essa, il suo su citato dirigente, effettivamente non ha tempestivamente ottemperato a tutto quanto previsto dalle norme federali e, in particolare, il suo Presidente, Sig. Deodati, non ha documentato, entro il termine del 15.11.10, il pagamento delle ritenute Irpef in quanto avvenuto in realtà solo successivamente, in ritardo rispetto al termine perentorio stabilito, come anche correttamente evidenziato dalla stessa difesa degli incolpati. La citata tempestiva dichiarazione del mancato adempimento, sia pure alle sole ritenute, non può infatti considerarsi una scriminante dell'inadempimento che si è comunque concretizzato.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Angelo Deodati la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due); alla Società Ternana Calcio Spa la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Franco Matera, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(273) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa - (nota N° 4230/455pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).**

**(278) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa - (nota N° 4273/490pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).**

Con provvedimenti del 3.1.2011 e del 4.1.2011, NN° 4230/455pf10-11/SP/blp e 4273/490pf10-11/SP/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare il Signor Antonio Aiello, nella qualità in rubrica, e la Società FC Catanzaro Spa, per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Aiello della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, per entrambi i Deferimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Rappresentante Legale relativamente.

Alla riunione odierna, questa Commissione, preliminarmente, vista l'istanza di riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, presentata dalla Procura Federale, ritiene di dovervi provvedere;

visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 5 (cinque) per il Sig. Aiello e punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società FC Catanzaro Spa; nessuno è comparso per le parti deferite;

osserva quanto segue.

#### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Aiello risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto allo stesso imposto.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Aiello Antonio, l'inibizione di mesi 5 (cinque);
- alla Società FC Catanzaro Spa, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN  
**Avv. Sergio Artico**

**Pubblicato in Roma il 3 febbraio 2011.**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**